



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Prot. N° 24690/2007 del 21/08/2007

Iscrizione N: BO01368

Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla G.U.n.88 del 15 aprile 2004);

Vista la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) classe D del consorzio **CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORT. RAVENNATI CONS.A.R. SCRL**

Considerato che il consorzio **CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORT. RAVENNATI CONS.A.R. SCRL** è costituito allo scopo di assumere commesse, stipulare contratti d'appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati, e che quindi non svolge mai attività imprenditoriale propria, restando questa a carico esclusivo delle imprese associate iscritte all'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del **04/06/2007** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) classe D del consorzio **CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORT. RAVENNATI CONS.A.R. SCRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del **20/08/2007** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **101918** prestate da **BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.** per l'importo di Euro **60000,00**

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

1. L'impresa **CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORT. RAVENNATI CONS.A.R. SCRL** con sede in RAVENNA (RA), VIA VICOLI 93 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella/e categoria/e classe/i: **10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 413.165,52) dal 20/08/2007 al 20/08/2012; sulla base delle seguenti iscrizioni, e successive modificazioni e integrazioni delle imprese consorziate;**

a. (MOSCHINI EZIO E C. S.R.L.), iscritta al n. BO002638/O nella categoria 10A classe D

01368 **CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORT. RAVENNATI
CONS.A.R. SCRL**

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 152/06

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

GENNARI MARCO

codice fiscale: GNNMRC70T09H199D

carica: vice presidente del consiglio di amministrazione

ROSETTI VENIERO

codice fiscale: RSTVNR48T28C553V

carica: presidente del consiglio di amministrazione

RESPONSABILI TECNICI:

MOSCHINI EZIO

codice fiscale: MSCZEI52P05C777B

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:



10A - D

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 21/08/2007

Il Segretario
(Dott. Fabio De Simone Sorrentino)

Il Presidente
(Avv. Augusto De Luca)

01368 CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORT. RAVENNATI
CON.S.A.R. SCRL
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Sede legale: Via A. Guerrini, 14 - 48100 Ravenna
Cap. Soc. al 31/12/04 € 27.716.205,00
Albo delle banche n. 1161
Cod. Fisc./P. IVA/scr. Reg. imprese RA 00070300397
Attività di direzione e coordinamento:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. a r.l. - Modena
Telefono 0544 540.111 - Fax 0544 540.460
C.P. 443 - C.C.P. 13037488
E-mail: bpr@bpr.it - URL: http://www.bpr.it
Codice Banca 5640.8 - S.W.I.F.T.: RAPO IT 2B
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Via della Ferratella in Laterano, 33
00184 Roma

Serv.Cred.Spec./pi
Ravenna, 19 luglio 2007
Fidejussione n. 101918

Premesso

- che l'impresa CONS.A.R. Soc. Coop. Cons., con sede in Ravenna - Via Vicoli n. 93, codice fiscale n 00175490390 intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni attività di bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito della classe D, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 2004;
- che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza della attività svolta;

cio' premesso

Lasottoscritta Banca Popolare di Ravenna S.p.A., abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992 n. 348 con sede in Ravenna (RA) Via A. Guerrini n.14, Codice Fiscale n. 00070300397 alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa CONS.A.R. Soc. Coop. Cons., e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 60.000,00.= (euro sessantamila/00), secondo quanto previsto per la classe D, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell' art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 2004, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di bonifica;
- b) ripristini delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
- c) trasporto e smaltimento rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1.

Delimitazione della garanzia

La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in premessa.

Art. 2.

Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che



Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Sede legale: Via A. Guerrini, 14 - 48100 Ravenna
Cap. Soc. al 31/12/04 € 27.716.205,00
Albo delle banche n. 1161
Cod. Fisc./P. IVA/Iscri. Reg. Imprese RA 00070300397
Attività di direzione e coordinamento:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. a r.l. - Modena
Telefono 0544 540.111 - Fax 0544 540.460
C.P. 443 - C.C.P. 13037486
E-mail: bpr@bpr.it - URL: http://www.bpr.it
Codice Banca 5640.8 - S.W.L.F.T.: RAPO IT 2B
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Art. 3.

Durata della fideiussione

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Art. 4.

Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6.

Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma dovuta ai sensi dell'art. 1.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7.

Rinuncia alla preventiva escussione

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile.



Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Sede legale: Via A. Guerrini, 14 - 48100 Ravenna
Cap. Soc. al 31/12/04 € 27.716.205,00
Albo delle banche n. 1161
Cod. Fisc./P. IVA/Isr. Reg. Imprese RA 00070300397
Attività di direzione e coordinamento:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. a r.l. - Modena
Telefono 0544 540.111 - Fax 0544 540.460
C.P. 443 - C.C.P. 13037486
E-mail: bpr@bpr.it - URL: http://www.bpr.it
Codice Banca 5640.8 - S.W.I.F.T.: RAPO IT 2B
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



**Art. 8.
Surrogazione**

La Società e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 9.
Forma della comunicazione alla Società**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

**Art. 10.
Foro competente**

In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civile.

BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.p.A.





C/C n. 00559401

di Euro IMPORTO
IN LETTERE

SEICENTOSETTANTINO/39

INTESTATO A C.C.I.A.A. BO - SEZ. REGIONALE
ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI

ESEGUITO DA CON.SAP SOC. COOP. CONS.

VIA - PIAZZA VICOLO 93

CAP 48100 LOCALITA' RAVENNA

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere
completato in ogni sua parte
(con inchiostro nero o blu) e
non deve recare abrasioni,
correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria
per i versamenti a favore
delle Pubbliche Amministra-
zioni. Le informazioni ri-
chieste vanno riportate in
modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone
il bollettino.

52/091 02 05-07-07 821

0086 €*671,39*

VCY 0539 €*1,00*

P 0025

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CAUSALE

ISCRIZ. CAT. 10 A - CLASSE D
DIRITI 2007



**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-**

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA *Camera dell'Economia*
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 22/97

Iscrizione N: BO002638/O

Prot. N° BO001216/ 2005 del 20/04/2005

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'ALBO NAZIONALE
DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla G.U.n.88 del 15 aprile 2004);
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 08/03/2005 registrata al numero di protocollo BO01215/2005;
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Emilia Romagna in data 20/04/2005 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) , classe D della ditta MOSCHINI EZIO E C. S.R.L.;
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Emilia Romagna in data 20/04/2005 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 388 del 13/04/2005 prestate da CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE S.c.r.l. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 60000 per la categoria 10A classe D



DISPONE


Art. 1
(iscrizione)

1. L'impresa MOSCHINI EZIO E C. S.R.L. con sede in RAVENNA (RA). VIA G. D. CASSINI 11 è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 413.165,52) dal 20/04/2005 al 20/04/2010;

Art. 2
(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

BO002638/O C.F.: 01449550399



**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**

-SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 22/97

MOSCHINI EZIO - C.F. MSCZEI52P05C777B

Carica: **AMMINISTRATORE UNICO**

Nato a: **CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)**

il: **05/09/1952**

RESPONSABILI TECNICI:

MOSCHINI EZIO - C.F. MSCZEI52P05C777B

Nato a: **CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)**

il: **05/09/1952**

Abilitato per:

Categoria: 10A Classe: D

Corsi abilitanti: CORSO PER RESPONSABILE TECNICO MODULO F (CATEGORIA 10)

In possesso di esperienza qualificante

Anni Esperienza: 5

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta a osservare le seguenti prescrizioni:

1. Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
3. L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Fabio De Simone Sorrentino)



IL PRESIDENTE

(Avv. Augusto De Luca)

